Deliberazione nr. 45 dd. 21/06/2016

OGGETTO: Concessione alla VODAFONE Omnitel N.V.) area comunale in località Luc per ospitalità infrastrutture di telecomunicazione. Prolungamento durata del contratto fino a tutto il 31/12/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'atto di concessione rep. Atti pubblici nr. 122 dd. 23/12/1997, registrato a Trento in data 9/01/1998 al nr. 69, con il quale il Comune di Denno concedeva alla Società Omnitel Pronto Italia spa, mq. 85 della p.f. 1692 (ora p.f. 1692/1) in località Luc per la realizzazione dell'impianto di diffusione del segnale radiotelefonico e suo mantenimento, per la durata di anni 9 al canone annuo di 8.000.000 di vecchie £ire salvo aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno della concessione stessa; il predetto contratto si è automaticamente rinnovato in virtù della clausola di cui all'art. 3 "Durata" andando a scadere il 31.12.2015;

Osservato che con atto integrativo dd. 16/11/2011 prot. 3976 è stata autorizzata la sub concessione all'operatore H3G dell'impianto di telecomunicazione sulla p.f. 1692/1 in C.C. Denno, località Luc, già in esclusiva disponibilità della società Vodafone Omnitel N.V. del gruppo Vodafone, previa revisione del canone annuo in €uro 9.000,00 e ferme restando le ulteriori condizioni contrattuali fino alla scadenza del 31/12/2015;

Rilevato che:
- prima della scadenza erano state avviate trattative con il concessionario per il rinnovo del contratto;
- il contratto è venuto a scadenza senza che si pervenisse ad alcun accordo;
- con ultima nota dd. 31/05/2016 il Comune ha diffidato la Società a rimuovere immediatamente l'impianto/antenna fermo restando che fintanto il medesimo non sia rimosso è comunque dovuto un ristoro economico;

Viste le trattative di seguito intercorse con Vodafone che avendo dismesso i propri impianti trasmissivi, ma non essendo ancora in grado di demolire la struttura esistente, chiede tempo fino alla fine dell'anno in corso dietro versamento di un canone di €uro 7.000 da pagarsi entro la fine del mese di giugno per €uro 4.500 ed €uro 2.500 entro trenta giorni dalla stipula della predettta scrittura privata;

Evidenziata da parte di Vodafone per necessità di gestione amministrativa, che detto accordo venga concluso entro il corrente mese di giugno, anche in coerenza con la diffida del Comune;

Ritenuto di accettare la proposta di prolungamento della predetta concessione fino al 31/12/2016 per ragioni soprattutto economiche, di quadratura del bilancio, ammettendo per le medesime ragioni anche l'eventuale subentro di altro gestore, previa cessione dell'impianto da parte di Vodafone, da definirsi comunque entro ottobre 2016;

Evidenziato che il canone viene introitato al cap. 485, risorsa 3020955 del bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

Accertata la propria competenza a provvedere per effetto delle indicazioni contenute nell' art. 32 dello Statuto comunale;

Visto il Piano esecutivo di gestione 2016 approvato con delibera giuntale n. 19 del 5/04/2016;

Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visti ai sensi dell'art. 81 dell'appena citato Tullrroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale per quanto di sua competenza, e dal responsabile del servizio di ragioneria;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;

D E L I B E R A

1. **di autorizzare** il prolungamento della concessione conclusa a suo tempo con la società Vodafone Omnitel N.V. del gruppo Vodafone con per l'impianto di telecomunicazione insistente sulla p.f. 1692/1 in C.C. Denno, località Luc, previa sottoscrizione dell'accordo il cui testo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. **di autorizzare** il Segretario comunale alla firma dell'atto di cui al punto precedente, in forma di scrittura privata, da registrare con oneri a totale carico del concessionario;

3. **di introitare** il conseguente canone di concessione, al cap. 485 (S), risorsa 3020955 del bilancio di previsione 2016;

4. **di evidenziare** ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 23/92 che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell' art. 79, 5^ comma del succitato tullrroc;
- ricorso straordinario al presidente della repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del dpr 24.1.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D. lgs. 104/2010 e ss.mm.

Su proposta del Sindaco e per le ragioni di cui in premessa, a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, IV° comma, del più volte citato T.U.LL.RR.O.C.